

CRITERI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ALIMENTATI DA PANNELLI SOLARI FOTVOLTAICI ALL'INTERNO DEL PARCO ADDA SUD

(Approvati con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 25 del 19/03/2010)

Ai sensi di quanto dettato dall'articolo 149, comma 1 del D.lg 42/04 e s.m., la realizzazione di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, sono da assoggettarsi a rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ove la realizzazione degli stessi comporti un'alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

La realizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da pannelli solari fotovoltaici, disciplinati dal D.lg. 387/03 e dalla d.g.r. 25 novembre 2009 n° 8/10622, è assoggettata a rilascio di autorizzazione paesaggistica. Nei casi previsti per il rilascio di autorizzazione unica, rilasciata dalla Provincia territorialmente competente, il Parco, ai sensi dell'articolo 12 delle N.T.A di P.T.C., esprimerà in sede di conferenza di servizi, il proprio parere .

La realizzazione di impianti per la produzione di energia alimentati da pannelli solari fotovoltaici, saranno sottoposti alle seguenti linee guida:

- a) Edifici e/o strutture storiche o di particolare valenza storico-architettonica: non sono ammessi.
- b) Edifici e/o strutture storiche o di particolare valenza storico-architettonica in stato di conservazione precaria o con parti strutturali non originali: da assoggettarsi a singola valutazione tenendo in considerazione lo stato della struttura e della copertura (eternit o fibrocemento ...) e del contesto edificato. Devono essere completamente integrati e la superficie coperta non deve superare il 60% di ogni singola falda.
- c) Edifici e/o strutture di recente edificazione privi di valenza architettonica: nessuna preclusione purché gli impianti risultino integrati e/o parzialmente integrati e comunque complanari alle falde degli edifici. Nel caso di copertura piana l'impianto non dovrà sporgere dalle murature perimetrali.
- d) Impianti posizionati a terra: previa verifica con l'azzoneamento di P.T.C. del Parco e nel rispetto della valenza paesaggistica dell'area oggetto dell'intervento, sono consentiti solo impianti di modesta produzione e per il fabbisogno dell'insediamento, con ingombro di superficie massima di terreno pari a 500 mq. ed ubicati nelle pertinenze-adiacenze degli edificati. Tali impianti dovranno essere contornati da filari o siepi di essenze autoctone. Non sono ammessi all'interno dei SIC